

Il Giudice di Pace, in questa sentenza, ha ritenuto che il trasporto irregolare (4 persone sul ciclomotore: genitori e due minori), di per sè, non può escludere o limitare la responsabilità del conducente il veicolo antagonista se dalla istruttoria non è emersa una condotta irregolare del danneggiato che abbia avuto una efficienza causale nella determinazione del sinistro (Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza 21/02/2011).

Sentenza inviata dall'avv. Ciro Annunziata



REPUBBLICA ITALIANA

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE D'OTTAVIANO

dott. Antonio Fuscellaro -

ha reso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2187/2009 del ruolo generale degli affari civili, decisa nell'udienza del 21 febbraio 2011, con la lettura contestuale del dispositivo riprodotto in calce e con riserva del successivo deposito della motivazione,

TRA

- FFF MARIA, nata a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 00 XXX 000, redente a Terzigno (NA), al n. 19 della via Zzz, ed elettivamente domiciliata ad OTTAVIANO (NA), al n. 000 del Vvv Rrr Eee, nello studio dell'Avv. Ccc Aaa, che la rappresenta e la difende, giusta la relativa procura speciale ad litem conferitagli a margine del ricorso introduttivo,

- ricorrente -

E

1) "Assicurazione" S. p. A., nella/e persona/e del/dei suo/suoi legale/i rappresentante/i , pro tempore (nel caso specifico, l'Avv.Mmm Mmm, ex rogito del notaio Mmm Sss di Ccc, RM, del 18 febbraio 2009, sub n. 21xx del repertorio e sub n. 56xx della raccolta), con sede a Roma (RM, al n. xx della via Lll Bbb, ed elettivamente domiciliata a Nocera Inferiore (SA), al n. 00 della via Ggg Mmm, nello studio dell'Avv. Aaa Ccc, che la rappresenta e la difende, giusta la relativa procura speciale ad litem conferitagli in calce della copia notificata del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza,

- resistente -

2) D'Aaa Massimo, nato a Sss (NA) il 00 yyy 000 e residente a Scafati (SA), al n. 00 della via

Scritto da Antonio Fuscellaro
Giovedì 24 Novembre 2011 19:16

Ggg Mmm,

- resistente, contumace -

Oggetto: risarcimento di danni (per lesioni personali) da circolazione di veicolo obbligatoriamente assicurando, giusta il c. d. "meccanismo tradizionale", esclusivamente applicabile nella fattispecie ratione temporis, con riferimento alla data d'accadimento del sinistro, (causa per la quale è stato seguito il c.d. "rito del lavoro", ai sensi dell'art. 3 della legge 21 febbraio 2006, n.102).

Conclusioni: come dagli atti processuali tutti e dai verbali tutti d'udienza, in quanto utilizzabili all'uopo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- Omesso, ex art. art. 132, 1° comma, n. 4 del c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 45, 17° c. della legge 18 giugno 2009, n. 69, con decorrenza dal 4 luglio 2009, applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data d'entrata in vigore della legge stessa, ex art. 58, 2° e. della medesima.

MOTIVI DELLA DECISIONE

(di fatto e di diritto)

- Preliminarmente, verificata la regolarità dei contraddittorio sotto ogni possibile profilo conferente (nel caso specifico, la validità del ricorso introduttivo, la validità della costituzione del ricorrente, la validità e la tempestività della notificazione del ricorso stesso e del pedissequo provvedimento di fissazione dell'udienza relativa a chi di dovere e la validità e la tempestività della costituzione della resistente compagnia assicuratrice, si dichiara la contumacia di Massimo D'Aaa, con ogni conseguenza del caso iuxta legem, non essendosi il resistente

responsabile civile, pur ritualmente evocato in giudizio, mai. costituito.

- Quoad cetera, si rileva che la domanda di Maria FFF si delinea pienamente provata quanto alla sua proponibilità, quanto alla sussistenza delle varie legittimazioni del caso (attiva e passive) e quanto alla sua fondatezza sotto il profilo dell'an debeat, con quel che ne consegue sotto il profilo del quantum debeat, all'esito della più compiuta ed oculata valutazione congiunta delle risultanze tutte della cospicua documentazione prodotta (con precipuo riferimento alla sua proponibilità ed sussistenza delle varie legittimazioni del caso, attiva e passive), delle risultanze tutte della pregnante prova testimoniale raccolta (con precipuo riferimento alla sua fondatezza sotto il profilo dell'an debeat) e delle risultanze tutte dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio medico/legale (con precipuo riferimento a quel che ne consegue sotto il profilo del quantum debeat) e, massimamente, alla stregua del relativo riscontro incrociato tra le stesse tutte.

§§§§§§§§§§§§

- Segnatamente, per quanto inerisce il profilo o dell'an debeat, si rileva che la prova testimoniale raccolta (congruamente chiara, precisa e puntuale) ha suffragato sia l'oggettiva realtà ontologica dell'incidente stradale di cui trattasi (id est, il suo accadimento, nelle specifiche circostanze di tempo e di luogo di cui al ricorso introduttivo e con il coinvolgimento nel medesimo dei veicoli menzionativi), sia la ragionevole sussistenza della piena, totale ed esclusiva responsabilità del conducente del ciclomotore APRILIA "Scarabeo" (di Massimo D'Aaa e garantito per la r.c. dalla società "Assicurazione" S. p. A.) nella sua verifica, atteso che egli - vuoi per imprudenza, vuoi per negligenza, vuoi per imperizia, vuoi, com'è più probabile, per un micidiale mix da tutto ciò - violava cogenti regole di guida specificamente prescritte dal Codice della Strada e non s'atteneva a comuni regole di cautela intuitivamente ispirande dal più elementare buon senso, finendo così per porre inevitabilmente in essere l'antecedente causale contemporaneamente necessario, sufficiente ed unico della collisione tra il predetto veicolo ed il ciclomotore PIAGGIO "Vespa" (sul quale viaggiava Maria FFF, come passeggera), a carico del conducente del quale, per contro, non è risultato ascrivibile alcunchè di minimamente censurabile (ben vero, con una condotta uno tempore improvvida, inopinata ed aleatoria, tale da risultare semplicemente proditoria nella sua più completa, assoluta ed imprevedibile repentinità, il ciclomotore APRILIA "Scarabeo" procedeva a velocità inadeguata e vicino alla linea di mezz'ora, per il che invadeva l'opposta semicarreggiata, inesorabilmente attingendovi il ciclomotore PIAGGIO "Vespa", che stava sopraggiungendo, a velocità moderata e strettamente sulla propria destra).

- All'uopo, poi, si sottolinea che risulta superata la circostanza che sul ciclomotore PIAGGIO

"Vespa" viaggiassero ben quattro persone (oltre la ricorrente stessa, suo marito ed i loro due figli), perché non è emerso che tale condotta irregolare avesse concreta efficienza causale nell'accadimento del sinistro: altrimenti detto, data la dinamica precedentemente descritta, questo si sarebbe verificato ugualmente per colpa piena, totale ed esclusiva del conducente del ciclomotore APRILIA "Scarabeo", anche se sul ciclomotore PIAGGIO "Vespa" si fosse trovato il solo conducente.

§§§§§§§§§§

Altresì, relativamente al profilo del quantum debeatur, si possono recepire aequo animo le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio dott. Sss Mmm (2,5% d'invalidità definitiva, 15 giorni d'inabilità temporanea totale e 20 giorni d'inabilità temporanea parziale al 50%), atteso che l'elaborato peritale del predetto risulta connotato da un'ampia e puntuale raccolta dei dati anamnestici tutti del caso, prossimi e remoti, e da una corretta valutazione medico/legale degli stessi, immune da vizi logici e giuridici.

Rebus sic stantibus, applicando per le varie voci del danno biologico i valori previsti ratione temporis dall'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (che sono, poi, quei di cui al decreto ministeriale d'adeguamento del 30 luglio 2002, pubblicato nella G.U. n. 186 del 9 agosto 2002, in quanto validi dall'1 aprile 2003 al 31 marzo 2003, essendo il fatto successo il 12 maggio 2002), alla stregua dell'età della ricorrente al momento dell'incidente (23 anni compiuti, essendo ella nata il 00 xxx 1978), liquidando il danno morale nella misura di 1/3 del danno biologico tutto, (per invalidità definitiva e per inabilità temporanea, totale e parziale) e tenendo conto, per il danno patrimoniale, sia delle spese effettivamente sostenute, in quanto documentate, sia delle spese presumibilmente sostenute, secondo un criterio di prudente ragionevolezza, si riconoscono a Maria FFF € 4.024,36 (di cui € 1.720,27 per il danno biologico per invalidità definitiva, E 555,30 per il danno biologico per inabilità temporanea totale, € 370,20 per il danno biologico per inabilità temporanea parziale al 50%, € 882,09 per il danno morale ed € 500,00 per il danno patrimoniale) ovvero, per arrotondamento semplificativo all'intero inferiore, in quanto più vicino, € 4.024,00 netti.

- Alla somma così riconosciuta (id est ad E 4.024,00) poi, trattandosi di credito di valore andrà aggiunta la rivalutazione monetaria, giusta l'indice o gli indici dei prezzi correnti al consumo per le famiglie d'impiegati e d'operai, quale/i rilevato/i dall'ISTAT, applicabile/i ratione temporis vel temporum, dalla data del fatto (id est, dal 12 maggio 2002) alla data del deposito della presente sentenza; altresì andranno aggiunti gli interessi, giusta il/i tasso/i legale/i vigente/i ratione temporis vel temporum, sulla somma medesima (id est, su E 4.024,00), quale annualmente rivalutata, secondo l'insegnamento sul punto del Supremo Collegio che questo

magistrato ritiene più condivisibile, sempre dalla data del fatto (id est, sempre dal 12 maggio 2002) alla data del deposito della presente sentenza; ancora, andranno aggiunti gli interessi, (sempre) giusta il/i tasso/i legale/i vigente/i razione temporis vel temporum sulla somma rivalutata alla data del deposito della presente sentenza, dalla data di questo alla data dell'effettivo pagamento.

§§§§§§§§§§

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura che risulterà dal dispositivo, con il beneficio della distrazione in favore dell'Avv. Ccc Annn, sussistendone i presupposti, ex art. 93, 1° c. del c. p. c.

PQM

Il Giudice di Pace d'Ottaviano dott. Antonio Fuscellaro, definitivamente pronunciando nella causa civile compiutamente indicata nell'epigrafe, disattesa ogni altra istanza, casi provvede:

1) dichiara la contumacia di Massimo D'Aaa;

2) condanna la società "Assicurazione" S. p. A., nella/e persona/e del/dei suo/suoi legale/i rappresentante/i pro tempore, e Massimo D'Aaa, solidalmente inter se, a pagare a Maria FFF la somma risarcitoria di € 4.024,00 (quattromilaventiquattro/00) con il duplice favore della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, come dettagliatamente precisato nella motivazione;

3) condanna la società "Assicurazione" S. p. A., nella/e persona/e del/dei suo/suoi legale/i rappresentante/i pro tempore, e Massimo D'Aaa, solidalmente inter se, a pagare le spese processuali, distratte in favore dell' Avv. Ccc Aaa e liquidate nella misura di € 3.500,00 (tremlacinquecento/00), di cui 900,00 (novecento/00) per spese vive (incluso l'esborso per la consulenza tecnica d'ufficio medico/legale), 1.200,00 (milleduecento/00) per diritti di procuratore ed € 1.400,00 (millequattrocento/00) per onorari d'avvocato, da maggiorare del rimborso delle spese generali (nella misura vigente razione temporis) e, ma solo se documentati da regolare

Quattro sul ciclomotore: responsabilità esclusiva del conducente il veicolo antagonista (A.Fuscellaro)

Scritto da Antonio Fuscellaro

Giovedì 24 Novembre 2011 19:16

fattura ad emettersi, anche degli importi del contributo previdenziale (nella misura vigente ratione temporis) e dell' i. v. a. (nella misura vigente ratione temporis);

4) dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.

Così deciso ad Ottaviano (NA) il 21 febbraio 2011.

Il Giudice di Pace

Dott. Antonio Fuscellaro